

Copia

REGIONE PIEMONTE -PROVINCIA DI VERCELLI

COMUNE DI PILA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione N. 9 del 25.09.2018

OGGETTO: "Approvazione dello schema di bilancio consolidato per l'esercizio 2017, corredato dalla relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa."

L'anno duemiladiciotto, il giorno venticinque del mese di settembre alle ore 18,00 presso la sede delle adunanze.

Convocata con l'osservanza delle modalità di legge si è riunita la Giunta dell'Ente.

All'appello risultano:

			Presente	Assente
1 - COTTURA ENRICO	Sindaco	x		
2 - GATTI MASSIMO	Vice-Sindaco	x		
3- GIANOTTI BRUNO	Assessore	x		
Totale			3	

Presiede il Sig. Cottura Enrico Sindaco il quale sottopone ai presenti la proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Partecipa il Segretario dell'Ente Sig. Garavaglia Dr.Tiziano con le funzioni previste dal D.Lgs. 267/00.

OGGETTO: Approvazione dello schema di bilancio consolidato per l'esercizio 2017, corredato dalla relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 11-bis del d.lgs. n. 118/2011 e s.m.i. che recita:

"1. Gli enti di cui all'art. 1, comma 1, redigono il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4.

2. Il bilancio consolidato è costituito dal conto economico consolidato, dallo stato patrimoniale consolidato e dai seguenti allegati:

a) la relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa;

b) la relazione del collegio dei revisori dei conti.

3. Ai fini dell'inclusione nel bilancio consolidato, si considera qualsiasi ente strumentale, azienda, società controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o privata, anche se le attività che svolge sono dissimili da quelle degli altri componenti del gruppo, con l'esclusione degli enti cui si applica il titolo II.

4. Gli enti di cui al comma 1 possono rinviare l'adozione del bilancio consolidato con riferimento all'esercizio 2016, salvo gli enti che, nel 2014, hanno partecipato alla sperimentazione."

Visti i commi 1 e 2 dell'art. 233-bis del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – Tuel che recitano:

"1. Il bilancio consolidato di gruppo è predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

2. Il bilancio consolidato è redatto secondo lo schema previsto dall'allegato n. 11 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni."

Visto il comma 8 dell'art. 151 del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – Tuel che recita:

"Entro il 30 settembre l'ente approva il bilancio consolidato con i bilanci dei propri organismi e enti strumentali e delle società controllate e partecipate, secondo il principio applicato n. 4/4 di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118."

Visti i commi 4 e 5 dell'art. 147-quater del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – Tuel che recitano:

"4. I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica, predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in fase di prima applicazione, agli enti locali con popolazione superiore a 100.000 abitanti, per l'anno 2014 agli enti locali con popolazione superiore a 50.000 abitanti e, a decorrere dall'anno 2015, agli enti locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti, ad eccezione del comma 4, che si applica a tutti gli enti locali a decorrere dall'anno 2015, secondo le disposizioni recate dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle società quotate e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate partecipate dagli enti di cui al presente articolo si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati."

Visto l'art. 9 del d.l. n. 113/2016 che prevede che in caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato e del termine di 30 gg. dalla loro approvazione per l'invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche gli enti territoriali (BDAP), compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, ferma restando per gli enti locali che non rispettano i termini per l'approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti la procedura prevista dall'art. 141 del Tuel, non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano adempiuto e che è fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi del vincolo: la prima

applicazione è effettuata con riferimento al bilancio di previsione 2017-2019, al rendiconto 2016 e al bilancio consolidato 2016;

Considerato che il bilancio consolidato ha la funzione di rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dall'Ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate ed in particolare, il bilancio consolidato deve consentire di:

- ☒ sopperire alle carenze informative e valutative dei bilanci degli enti che perseguono le proprie funzioni anche attraverso enti strumentali e detengono rilevanti partecipazioni in società, dando una rappresentazione, anche di natura contabile, delle proprie scelte di indirizzo, pianificazione e controllo;
- ☒ attribuire alla amministrazione capogruppo un nuovo strumento per programmare, gestire e controllare con maggiore efficacia il proprio gruppo comprensivo di enti e società;
- ☒ ottenere una visione completa delle consistenze patrimoniali e finanziarie di un gruppo di enti e società che fa capo ad un'amministrazione pubblica, incluso il risultato economico;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 16.06.2015 con la quale veniva rinviata al 2016 (rendiconto 2016), con riferimento alla nuova contabilità armonizzata ex d.lgs. n. 118/2011 e s.m.i., l'adozione del bilancio consolidato;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 03.07.2018 avente ad oggetto l'individuazione degli enti e delle società partecipate da includere nel bilancio consolidato del Comune di PILA dell'esercizio 2017;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 15.05.2018 di approvazione del rendiconto della gestione dell'anno 2017, esecutiva ai sensi di legge, che comprende altresì lo stato patrimoniale e il conto economico;

Visti i bilanci dell'esercizio 2017 degli enti e delle società da assoggettare a consolidamento;

Visto l'allegato n. 4/4 al d.lgs. n. 118/2011 e s.m.i. riguardante il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato;

Visto l'allegato schema di bilancio consolidato per l'esercizio (primo anno di adozione del bilancio consolidato), corredato dalla relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa, predisposto dall'Ufficio Ragioneria dell'Ente;

Visto il d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – Tuel;

Visto il d.lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente regolamento comunale di contabilità;

Visto il parere espresso dal Segretario Comunale in merito alla regolarità tecnica sull'atto che si va ad adottare ai sensi D.Lgs. 267/00: FAVOREVOLE

Il Segretario Comunale
 Garagaglia Dr. Tiziano

Visto il parere espresso dal Responsabile del Servizio in merito alla regolarità contabile sull'atto che si va ad adottare ai sensi D.Lgs. 267/00: FAVOREVOLE

Il Responsabile del Servizio Finanziario
 Toietti Rag. Daniela

Ad unanimità di voti;

DELIBERA

di approvare, per le motivazioni in premessa, lo schema di bilancio consolidato per l'esercizio 2017, corredato dalla relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa, predisposto dall'Ufficio Ragioneria dell'Ente, allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;

di trasmettere copia della presente deliberazione, per gli adempimenti di cui al sopra richiamato comma 1, lettera d-*bis*) dell'art. 239 del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – Tuel, all'Organo di revisione dell'Ente;

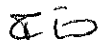
di trasmettere copia della presente, per gli adempimenti di competenza, ai competenti uffici comunali;

di sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale lo schema di bilancio consolidato per l'esercizio 2017, corredato dalla relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa, unitamente alla relazione del collegio dei revisori dei conti;

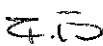
Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile come risulta da separata votazione unanime e palese.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente

 Cottura Enrico

Il Segretario Comunale

 Garavaglia Tiziano

Certificato di pubblicazione

Certifico che copia di questa deliberazione della Giunta è stata affissa all'albo pretorio dell'Ente oggi 10/10/2018 e rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 25/10/2018 ai sensi del D.Lgs. 267/00.

Addì 10/10/2018



Il Segretario dell'Ente



Certificato di esecutività

Certifico che questa deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità è divenuta esecutiva ad ogni effetto ai sensi D.Lgs. 267/00.

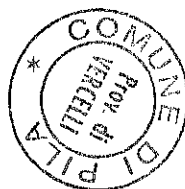
Addì

Il Segretario dell'Ente

- ~~ORIGINALE~~

- COPIA CONFORME alla Deliberazione, per uso amministrativo.

Addì 10/10/2018



Il Segretario dell'Ente

